



COMUNE DELLA SPEZIA
Bilancio e Politiche delle Entrate
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 27/07/2022

OGGETTO: **TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIC) – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE**

L'anno 2022 addì 27 del mese di Luglio alle ore 20:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Piscopo il Consiglio Comunale.

Presiede Salvatore Piscopo

Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
BASSO MATTEO	P		PESERICO GIACOMO	P	
CATTANI VIVIANA	P		PIAGGI LUCA	P	
CENERINI FABIO	P		PISCOPO SALVATORE	P	
CENTI ROBERTO	P		POLLINA STELLA		AG
COSTANTINI UMBERTO MARIA	P		RAFFAELLI MARCO	P	
CROVARA GINA GABRIELLA	P		RATTI BARBARA	P	
FALUGIANI DINO	P		RODRIGUEZ MIRIAN MERCEDES	P	
FRAU ANDREA		AG	SALMERI ANDREA	P	
GIANNETTI MARTINA	P		SOMMOVIGO PIERA	P	
GIORGI GIULIA	P		TANCREDI CLAUDIO	P	
LOMBARDI GIORGIA	P		TARABUGI MARCO	P	
LOMBARDI MASSIMO	P		TEJA OSCAR		AG
MANUCCI SAURO	P		VAIRA FRANCO	P	
MEDUSEI GIANMARCO	P		VIVIANI LORENZO		AG
MELLEY GUIDO	P		ZAMPONI MARCO	P	
MONTEFIORI ANDREA	P		ZITO DOMENICO	P	
PERACCHINI PIERLUIGI	P				

Il relativo verbale è sottoscritto

Dal Presidente Salvatore Piscopo

Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 9 del 14/07/2022

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

Brogi Lorenzo, Carli Daniela, Casati Kristopher, Cimino Pietro Antonio, Frascatore Marco, Frijia Maria Grazia, Gagliardi Manuela, Guerri Giulio, Saccone Patrizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1.01.2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), articolata nell'imposta municipale propria (IMU), nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene abolita, con decorrenza 1.01.2020, la IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

Considerato che:

- l'individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale comunitario "chi inquina paga", ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, emanata nell'ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il comma 1 dell'art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che *"secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti"*;
- dall'applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento. Nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all'Allegato IV bis tra gli *"Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti"* vengono esplicitamente indicati *"Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati"*;
- l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.388, stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (**TARIC**), in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato altresì che la modalità di raccolta dei rifiuti urbani attiva nel territorio del Comune della Spezia consente la misurazione puntuale della frazione residua e la conseguente attribuzione ad ogni singola utenza di una quota dei costi variabili commisurata alle quantità effettivamente conferite di rifiuto urbano residuo (RUR), risultando pertanto conforme ai requisiti minimi fissati dal sopra citato decreto ministeriale 20 aprile 2017 per la realizzazione di sistemi di tariffazione puntuale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021 con la quale il Comune della Spezia ha approvato il passaggio dal regime tributario a un sistema di tariffazione corrispettiva puntuale del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021 con la quale il Comune della Spezia ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)”;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei criteri di *riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo allegato A denominato “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR*”;

Considerato che:

- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- tale deliberazione costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e per la determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2022;

Dato atto che tale nuovo metodo tariffario si contraddistingue, rispetto al precedente, per la sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con previsione di un

aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, avente ad oggetto *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*, con la quale vengono, tra gli altri, determinati, per ciascun anno del periodo 2022-2025, il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% e il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari al 6,3%;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato *“Procedura di approvazione”*, che delinea il processo di approvazione del piano economico finanziario e di determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento, come di seguito illustrato:

- il Gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente procede alla validazione delle informazioni fornite dal Gestore mediante *“la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* (co. 7.4), e assume conseguentemente le pertinenti determinazioni, provvedendo a trasmettere all'Autorità la

predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, limitatamente all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (co. 7.5);

- ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e dei corrispettivi del servizio (co. 7.7);

Dato atto che a decorrere dall'anno 2021 l'Ente territorialmente competente è la Provincia della Spezia,

a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;

Considerato che in data 30/05/2022 la Provincia della Spezia, in qualità di Ente territorialmente competente, ha provveduto a trasmettere al Comune della Spezia il piano economico finanziario - PEF 2022-2025 debitamente validato secondo quanto previsto dal nuovo MTR-2 e dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, ed è pertanto necessario procedere all'approvazione di nuove tariffe per l'anno 2022, entro il termine fissato al 31/05/2022, secondo il combinato disposto dell'art. 3, comma 5-*quinqies*, e dell'art. 3, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021;

Preso atto del PEF finale 2022-2025 (*allegato 1*) validato dalla Provincia della Spezia in qualità di Ente territorialmente competente con determina n. 528 del 30/05/2022 e trasmesso a questa Amministrazione in data 30/05/2022;

Dato atto che:

- a) con riferimento all'annualità 2022, l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\sum T_{max}$) riportato nella versione finale del PEF 2022-2025 (*allegato 1*) è pari ad euro 22.591.811,00, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
 - COSTI FISSI euro 9.708.421,00
 - COSTI VARIABILI euro 12.883.390,00
- b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo $\sum T_{max}$ come quantificato al punto precedente, ai sensi della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, sono sottratte le seguenti entrate ammontanti complessivamente ad euro 873.879,27:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali definito ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, pari ad euro 97.034,27 (all'importo stimato di euro 81.572,97 relativo al contributo 2022 si aggiungono euro 15.461,30 di conguaglio tra il

- contributo effettivamente erogato per l'anno 2021, pari ad euro 81.572,97, e quello portato in detrazione nel PEF dello stesso anno, pari ad euro 66.111,67);
- le entrate pari ad euro 776.845,00, relative al conguaglio a carico degli utenti che nell'anno 2020 hanno conferito RUR (rifiuto urbano residuo) in misura superiore rispetto ai volumi minimi già addebitati;
- c) al montante tariffario rideterminato in euro 21.717.931,73 a seguito dello scomputo delle somme di cui al punto precedente, è necessario aggiungere euro 436.445,61 destinati alla copertura di costi per servizi fuori perimetro così suddivisi:
- per lo svolgimento di attività di sfalcio da parte del Comune l'importo di euro 295.081,97 IVA esclusa;
 - per lo svolgimento di attività di sfalcio da parte del gestore Acam Ambiente l'importo di euro 55.000,00 IVA esclusa;
 - per lo svolgimento da parte del Comune di attività di controllo e monitoraggio della gestione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti l'importo di euro 86.363,64 IVA esclusa;
- d) il montante tariffario finale determinato sottraendo e aggiungendo all'importo di euro 22.591.811,00 le somme di cui rispettivamente al punto b) (euro 873.879,27) e al punto c) (euro 436.445,61), è pari a euro 22.154.377,34 così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
- COSTI FISSI euro 9.708.421,00
 - COSTI VARIABILI euro 12.445.956,34

Dato altresì atto che:

- secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARIC, una quota della parte variabile della tariffa – denominata quota variabile misurata – deve essere determinata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile effettivamente prodotta da ciascuna utenza, sia domestica che non domestica;
- in ogni caso, ai sensi degli artt. 15 e 17 del citato Regolamento, in sede di approvazione della tariffa il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire il volume minimo di rifiuto residuo non recuperabile da addebitare annualmente a ciascuna utenza, sia domestica che non domestica, indipendentemente dalla quantità di rifiuto realmente prodotta;

Considerato che:

- ai fini della determinazione della quota variabile misurata della tariffa è necessario definire la tariffa unitaria euro/litro per la gestione del rifiuto residuo (RUR)

- la parte variabile misurata della tariffa è destinata alla copertura delle componenti di costo CRT e CTS del PEF relative alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto residuo per un importo pari a euro 4.154.589,00;

Ritenuto opportuno, al fine di mitigare l'impatto della quota variabile misurata della tariffa sulle utenze 'virtuose' che limitano i conferimenti di RUR entro la soglia dei volumi minimi, prevedere una duplice tariffa unitaria per litro di rifiuto residuo conferito articolata come segue:

- **Tariffa unitaria quota variabile su volumi minimi = euro/litro 0,03502**
- **Tariffa unitaria quota variabile su volumi eccedenti i minimi = euro/litro 0,05682**

Dato atto che l'applicazione delle tariffe unitarie sopra indicate ai volumi di produzione di RUR stimati per l'anno 2022 in 105.000.000 di litri (di cui 82.307.111 litri di volumi minimi e 22.692.889 litri di volumi eccedenti) garantisce la copertura della quota dei costi corrispondente alla parte variabile misurata della tariffa, pari ad euro 4.154.589,00;

Considerato che, il montante tariffario relativo alla quota variabile calcolata ($QuVC$) di cui all'art 17 del vigente Regolamento TARIC, pari alla differenza tra la parte variabile del montante tariffario complessivo (euro 12.445.956,34) e la quota dei costi coperta dalla parte variabile misurata della tariffa (pari ad euro 4.154.589,00) ammonta ad euro 8.291.367,34;

Considerato inoltre che, con riferimento alla quota fissa (QuF) e alla quota variabile calcolata ($QuVC$) della tariffa, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento TARIC risulta necessario effettuare:

- la ripartizione del montante tariffario $QuF + QuVC$, pari a euro 17.999.788,34, tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza domestica, dei coefficienti Ka e Kb di cui ai punti 4.1 e 4.2, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza non domestica, dei coefficienti Kc e Kd di cui ai punti 4.3 e 4.4, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione delle tariffe per ogni classe di utenza domestica e non domestica;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ripartire il montante tariffario $QuF + QuVC$ del servizio come segue:
 - 36,43% per le utenze domestiche e 63,57% per le utenze non domestiche;
 - Utenze domestiche: 87,36% quota fissa e 12,64% quota variabile calcolata;
 - Utenze non domestiche: 34,79% parte fissa e 65,21% parte variabile calcolata;

- applicare, nella definizione dell'articolazione tariffaria 2022, l'impianto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd riportati nell'*allegato 2* al presente provvedimento;
- adottare, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione del modello tariffario definito dal vigente Regolamento, l'articolazione tariffaria e le tariffe unitarie euro/litro della quota variabile misurata (QuVM) riportate nell'*allegato 2* al presente provvedimento;
- stabilire, ai fini della applicazione della quota variabile misurata (QuVM) della TARIC 2022, il volume minimo di rifiuto residuo non recuperabile da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità effettivamente prodotta, nelle misure indicate nell'*allegato 3*;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di mitigare l'impatto della TARIC sui nuclei famigliari che includono soggetti in condizioni di bisogno (figli piccoli, anziani non autosufficienti, disabili gravi), esonerare le utenze domestiche in cui risiedono bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, ovvero persone per le quali risulti certificata dai competenti organi sanitari la condizione di non autosufficienza, dal pagamento della quota variabile misurata (QuVM) sui volumi di RUR conferiti in eccedenza rispetto ai minimi di cui all'*allegato 3* fino a concorrenza di un volume aggiuntivo massimo di 6240 litri annui per utenza (corrispondenti a 156 conferimenti *extra*);

Dato atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;

Dato atto che per l'anno 2022 la tariffa corrispettiva verrà addebitata all'utenza in due fatture aventi scadenza il 31/07/2022 e il 31/12/2022;

Visti:

- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 228/2021, a mente del quale i Comuni *“possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies*, del medesimo D.L. 228/2021, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31/05/2022;

- il decreto del Ministro dell'Interno 31 maggio 2022, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 giugno 2022, che ha da ultimo differito al 31 luglio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai relativi Responsabili dei servizi;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto di quanto precede;
- Sentito l'intervento dell'Assessore Kristopher Casati;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione generale:
Intervengono i Consiglieri Sommovigo, Melley, Peserico. Raffaelli;
- Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale;
- Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto: nessun intervento;
- Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto;
- Replica dell'Assessore Casati;
- Il Presidente dichiara aperte le votazioni:

**Posta in votazione la presente proposta di deliberazione, è approvata con il seguente esito:
Presenti 29 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 11**

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Basso Matteo; Cenerini Fabio; Costantini Umberto Maria, Crovara Gina Gabriella, Giorgi Giulia, Manucci Sauro, Medusei Gianmarco, Peserico Giacomo, Piaggi Luca, Piscopo Salvatore, Ratti Barbara, Rodriguez Mirian Mercedes, Salmeri Andrea, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco, Zamponi Marco, Zito Domenico.)

(Astenuti: Cattani Viviana, Centi Roberto, Falugiani Dino, Giannetti Martina, Lombardi Giorgia, Lombardi Massimo, Melley Guido, Montefiori Andrea, Raffaelli Marco, Sommovigo Piera, Vaira Franco.)

DELIBERA

- 1) di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
- 2) di prendere atto del PEF finale 2022-2025 (*allegato 1*), validato dalla Provincia della Spezia in qualità di ente territorialmente competente con determina n. 528 del 30/05/2022 e trasmesso a questa Amministrazione in data 30/05/2022

3) di dare atto che:

- a) l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita (ΣT_{max}) riportato nella versione finale del Piano economico finanziario 2022 (*allegato 1*) è pari ad euro 22.591.811,00, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
- COSTI FISSI euro 9.708.421,00
 - COSTI VARIABILI euro 12.883.390,00
- b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo ΣT_{max} come quantificato al punto precedente, ai sensi della determina n. 2/2021 di ARERA, sono sottratte le seguenti entrate ammontanti complessivamente ad euro 873.879,27:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali definito ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, pari ad euro 97.034,27 (all'importo stimato di euro 81.572,97 relativo al contributo 2022 si aggiungono euro 15.461,30 di conguaglio tra il contributo effettivamente erogato per l'anno 2021, pari ad euro 81.572,97, e quello portato in detrazione nel PEF dello stesso anno, pari ad euro 66.111,67);
 - le entrate pari ad euro 776.845,00, relative al conguaglio a carico degli utenti che nell'anno 2020 hanno conferito RUR (rifiuto urbano residuo) in misura superiore rispetto ai volumi minimi già addebitati;
- c) al montante tariffario rideterminato in euro 21.717.931,73 a seguito dello scomputo delle somme di cui al punto precedente, è necessario aggiungere euro 436.445,61 destinati alla copertura di costi per servizi fuori perimetro così suddivisi:
- per lo svolgimento di attività di sfalcio da parte del Comune l'importo di euro 295.081,97 IVA esclusa;
 - per lo svolgimento di attività di sfalcio da parte del gestore Acam Ambiente l'importo di euro 55.000,00 IVA esclusa;
 - per lo svolgimento da parte del Comune di attività di controllo e monitoraggio della gestione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti l'importo di euro 86.363,64 IVA esclusa;
- d) il montante tariffario finale determinato sottraendo e aggiungendo all'importo di euro 22.591.811,00 le somme di cui rispettivamente al punto b) (euro 873.879,27) e al punto c) (euro 436.445,61), è pari a euro 22.154.377,34 così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
- COSTI FISSI euro 9.708.421,00
 - COSTI VARIABILI euro 12.445.956,34

- 4) Di approvare i coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche, K_c e K_d per le utenze non domestiche, come indicato nell'*allegato 2* al presente provvedimento;
- 5) Di approvare a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022 l'articolazione tariffaria della quota fissa (QF) e della quota variabile calcolata (QuVC) per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, nonché le tariffe unitarie euro/litro della quota variabile misurata (QuVm), come indicato nell'*allegato 2*;
- 6) Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
- 7) Di approvare, ai fini della applicazione della quota variabile misurata (QuVM) della TARIC 2022, il volume minimo di rifiuto residuo non recuperabile da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità effettivamente prodotta, nelle misure indicate nell'*allegato 3*;
- 8) Di esonerare le utenze domestiche in cui risiedono bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, ovvero persone per le quali risulti certificata dai competenti organi sanitari la condizione di non autosufficienza, dal pagamento della quota variabile misurata (QuVM) sui volumi di RUR conferiti in eccedenza rispetto ai minimi di cui all'*allegato 3* fino a concorrenza di un volume aggiuntivo massimo di 6240 litri annui per utenza (corrispondenti a 156 conferimenti *extra*);
- 9) Di dare atto che per l'anno 2022 la tariffa corrispettiva verrà addebitata all'utenza in due fatture aventi scadenza il 31/07/2022 e il 31/12/2022;
- 10) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 29 Votanti 20 Favorevoli 20 Contrari 0 Astenuti 9

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Basso Matteo; Cenerini Fabio; Centi Roberto, Costantini Umberto Maria, Crovara Gina Gabriella, Giorgi Giulia, Manucci Sauro, Medusei Gianmarco, Melley Guido, Peserico Giacomo, Piaggi Luca, Piscopo Salvatore, Ratti Barbara, Rodriguez Mirian Mercedes, Salmeri Andrea, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco, Zamponi Marco, Zito Domenico.)

(Astenuti: Cattani Viviana, Falugiani Dino, Giannetti Martina, Lombardi Giorgia, Lombardi Massimo, Montefiori Andrea, Raffaelli Marco, Sommovigo Piera, Vaira Franco.)

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Salvatore Piscopo

Il Segretario Generale
Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

(atto sottoscritto digitalmente)